



GIUNTA REGIONALE
ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE
E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Datore di Lavoro :
Dr. Giocondo VACCA
Via Mazzini 126, 86100 CAMPOBASSO

Dirigente:
Dr. Antonio FRANCIONI
Via Genova 11, 86100 CAMPOBASSO

Preposto:
Direttori dei Servizi Regionali
Loro Sedi
Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.):
- Arch. Cosmo GALASSO (R.S.P.P.)
- Dr. Silvano PALUMBO
Via Mazzini 126 / Via Toscana 63 (Aula Formazione)
86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874.429.871 – Fax 0874.429.881

Medico Competente:
Dott. Nicola RINALDI
Studio Privato: Piazza Molise 11/c – Tel./FAX 0874.482.380
Contatti tramite il Servizio Affari Generali della Presidenza della Regione
e/o il Servizio di Prevenzione e Protezione
Via Mazzini 126
86100 CAMPOBASSO

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.):
AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE GIORNALINO
I NOMINATIVI DEI R.L.S. RISULTAVANO IN FASE DI RINNOVO
ALL'INTERNO DELLE R.S.U. - REGIONE MOLISE.

IL PROSSIMO NUMERO DEL GIORNALINO A GIUGNO 2013!



REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Via Mazzini 126 – 86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874 .429.865(866)
Fax 0874. 429.881

REGIONE MOLISE
SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
GIORNALINO PERIODICO SULLA PREVENZIONE

N. 43
MESE: MARZO
ANNO: 2013

81 IN
QUESTO
NUMERO:



**SORVEGLIANZA
SANITARIA**

Il Servizio Affari Generali della Presidenza della Regione, com'è noto, svolge al suo interno anche le attività di supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione, tra cui quelle relative alla Informazione, Formazione, e **Sorveglianza Sanitaria** ai sensi del D.Lgs 81/08.

Per quest'ultima attività ci si avvale della collaborazione del Medico Competente (vedi a pag. 4) che, tramite i stabiliti protocolli sanitari, provvede ad esplicitare tutte le funzioni correlate, non ultima quella dei controlli medici periodici a favore del lavoratore interessato.

A questo scopo il Servizio AA.GG. di cui sopra provvede alla convocazione a visita medica di tutti quei lavoratori segnalati dalle rispettive strutture di appartenenza, ovvero dei dipendenti che utilizzano apparecchiature videoterminali per almeno n. 20 ore settimanali (come previsto dalla normativa).

Si ricorda che tali visite hanno una periodicità quinquennale per i lavoratori al di sotto dei cinquanta anni di età anagrafica, biennale nel caso si superi tale limite.

Si precisa inoltre che **gli elenchi dei lavoratori interessati dalla Sorveglianza Sanitaria vanno aggiornati da parte delle varie strutture di appartenenza, quindi conseguentemente e costantemente comunicati tali** al fine di poter redigere calendari sanitari effettivamente rispondenti alle esigenze di controllo.

E' superfluo anche ricordare che tutti i dati personali nonché gli esiti delle diverse visite mediche sono protetti dalla normativa in materia di tutela della privacy, inseriti in cartelle ad esclusiva disposizione del Medico Competente, e custoditi in appositi schedari.

In questo numero si riportano i principali articoli estrapolati dal D.Lgs 81/08 inerenti la materia della Sorveglianza Sanitaria, cercando di fornire un'adeguata informazione al lavoratore che potrà, comunque, rivolgersi in ogni momento alla scrivente struttura per qualsiasi chiarimento utile.

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

Articolo 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

- a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresa nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- a) in fase preassuntiva;
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell' *ALLEGATO 3A* e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.